

## **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALTIGNAGA E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – CENTRO GIOVANILE CICLISMO “ VELO CLUB NOVARESE ” DI NOVARA PER L'UTILIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE .**

Il giorno ....., presso il Municipio di Caltignaga (NO), sito in Via Roma n. 16 , si sono riuniti:

- il Comune di Caltignaga , c.f. 00304840036, con sede in Caltignaga – Via Roma 16, in persona del competente Responsabile di Area Amministrativa, rag. Marzia Cominola, nominata con decreto del Presidente dell'Unione Novarese 2000, cui esso Comune aderisce, del 31/10/2014, nel seguito semplicemente “Comune”;

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica – Centro Giovanile Ciclismo “ VELO CLUB NOVARESE “, c.f. ...., con sede in Novara, Via Grado n. 6, in persona del Presidente, sig. Mario Giaccone , dotato dei necessari poteri di rappresentanza in virtù dello Statuto Associativo, copia del quale è depositata agli atti del Comune, di seguito semplicemente “Associazione”;

Le parti sopra identificate premettono quanto segue:

1. il Comune di Caltignaga, è proprietario della struttura denominata “Centro Polifunzionale”, sita in Caltignaga (NO), Via dello Sport, identificata catastalmente al N.C.E.U. di Caltignaga al foglio ..., mappale ... sub ... la quale comprende al proprio interno alcuni locali concessi ad Associazioni locali, una sala conferenze, un locale magazzino/cucina, servizi igienici e un grande atrio di disimpegno degli spazi menzionati privo di riscaldamento; tale struttura è destinata all'esercizio di attività culturali, ricreative e sportive , nel seguito del presente atto, ci si riferirà alla stessa semplicemente come “Centro”;

2. l'Associazione, organizzazione senza scopo di lucro, avente quali finalità statutarie quelle relative all'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione e l'allenamento ciclistico dei giovani associati nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività sportiva in genere intende utilizzare il Centro nell'ambito della propria attività sportiva.

Tanto premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra identificate concordano e stipulano quanto nel seguito.

### **Art. 1. Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è l'utilizzazione del grande atrio di disimpegno privo di riscaldamento e dei servizi igienici del Centro da parte dell'Associazione, nel periodo da novembre 2017 – marzo 2018 in modo compatibile con la propria destinazione e con le finalità dell'Associazione.

L'utilizzazione avverrà con il seguente calendario:

mercoledì, dalle ore 17,00 alle ore 19,30;

giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 19,30;

venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 19,30;

Eventuali differenti necessità orarie dell'Associazione, dovranno essere preventivamente comunicate al competente Responsabile di servizio con congruo anticipo.

#### Art. 2. Forma contrattuale

Le parti concordano l'affidamento del Centro , per i fini e nei termini temporali sopra delineati, mediante lo strumento del comodato d'uso gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e ss. c.c.

La presente convenzione regola in tal senso i reciproci rapporti e viene estesa in forma di scrittura privata, lasciandosi all'autonomia delle parti l'eventuale registrazione in caso d'uso, da effettuarsi a cura e spese dell'interessato.

#### Art. 3. Durata

La validità della presente convenzione è di anni uno dal giorno della sottoscrizione; le parti potranno rinnovarla e confermarla per lo stesso periodo, mediante scambio di reciproco consenso.

#### Art. 4. Condizioni economiche

L'Associazione deve corrispondere mensilmente un canone per l'utilizzo del Centro , pari ad € 100,00 e così per un totale di € 500,00, entro il quinto giorno del mese successivo all'utilizzo.

#### Art. 5. Obblighi del Comune di Caltignaga

Successivamente, il Comune garantirà le manutenzioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie nel tempo, in rispetto delle leggi vigenti.

Il Comune, tramite l'Unione Novarese 2000, provvederà, inoltre, a stipulare le idonee polizze assicurative furto/incendio e atti vandalici sulle strutture concesse.

#### Art. 6. Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si obbliga a prendere in consegna il Centro nei giorni ed orari stabiliti, utilizzarla con la necessaria diligenza e prudenza e restituirla nello stesso stato della consegna.

L'Associazione, inoltre, si obbliga a consentire l'utilizzazione del Centro esclusivamente ai propri iscritti ed unicamente in presenza di un proprio addetto, con funzioni di responsabile delle attività svolte.

L'Associazione provvederà, altresì, al riordino delle attrezzature utilizzate ed alla pulizia dei servizi igienici al termine delle proprie attività.

Al termine delle attività l'Associazione curerà lo spegnimento delle luci ed la chiusura degli accessi.

Durante l'utilizzazione del Centro da parte degli iscritti all'Associazione ed in relazione a quanto precisato ai commi precedenti, tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative relative

alle attività svolte dalla stessa o da essa autorizzate sono poste a carico della medesima e dei suoi rappresentanti o incaricati, nonché dei danni che dovessero essere arrecati al Centro .

Al riguardo, l'Associazione dichiara di essere dotata di idonee polizze assicurative, in particolare per responsabilità civile, sia per i danni procurati dagli associati, sia per quelli che essi dovessero patire, le quali dovranno essere esibite, a richiesta, al Comune.

#### Art. 7. Riserva di utilizzazione

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare la Palestra, in ogni caso, con priorità sull'Associazione per attività e/o manifestazioni sportive, culturali o sociali di interesse collettivo.

#### Art. 8. Poteri di controllo e sanzionatori

Il Comune si riserva il diritto di verificare periodicamente l'andamento dell'utilizzazione in conformità con quanto contemplato dalla presente convenzione.

L'accertata violazione delle norme contenute nella presente convenzione determina il potere autoritativo di risoluzione della medesima, previa contestazione scritta con raccomandata A.R. e assegnazione di adeguato termine per osservazioni o difese.

#### Art. 9. Cessione e recesso

Il rapporto stabilito fra le parti non è in nessun caso cedibile a terzi.

E' consentito il recesso anticipato da parte dell'associazione.

In presenza di giustificate motivazioni di natura normativa, ovvero di gravi motivazioni inerenti la pubblica necessità o incolumità, è consentito il recesso anticipato da parte del Comune.

Il Comune

L'ASSOCIAZIONE